

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI**

**“RESTAURO SALA EMMAUS”**

**Importo € \_\_\_\_\_ + IVA al 10%.**

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge redatta tra i sottoscritti:

- **ENTE ECCLESIASTICO “DIOCESI DI CARPI” con sede in Carpi (MO) – c.so Fanti n. 13 – C.F. 90003960367**, CHE NEL PRESENTE ATTO AGISCE NELLA PERSONA DEL Vicario Generale don Carlo Malavasi, nato a Cavezzo (MO), il 05.09.1943, il quale interviene ed agisce in questo Atto in qualità di **STAZIONE APPALTANTE**

- **Sig.** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale e  
partita IVA \_\_\_\_\_,

**PREMESSO CHE**

- Il progetto ha ottenuto le seguenti autorizzazioni:
  - o Autorizzazione Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ai sensi art. 21 c. 4 D. Lgs. 42/2004: Lettera prot. SR 5313 del 05 Giugno 2015 rilasciata dalla Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara – Nucleo Tecnico Sisma.
  - o Autorizzazione sismica, ai sensi art. 12 c. 6 L.R. 19/2008: Determina n. 10093 del 07 Agosto 2015 rilasciata dal Servizio Geologico Sismico e dei suoli della Regione Emilia Romagna
  - o Attestazione di congruità alla spesa, ai sensi art. 5 C. 13 del Regolamento DGR 1822/2014 con lettera PG.2015.627825 del 01 Settembre 2015 rilasciata dal Servizio Geologico Simico e dei suoli della Regione Emilia Romagna
- la Stazione appaltante ha deciso di procedere all'avvio alla scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.

Contratto prot. 02\_emmaus\_rest del \_\_\_\_\_ .

m. i. per l'esecuzione dei lavori con le modalità stabilite nello schema di disciplinare di gara allegato alla gara;

- a seguito della gara, al cui verbale di gara del \_\_\_\_\_ a firma del RUP si rimanda, i lavori sono stati aggiudicati al sopra citato Appaltatore, avendo lo stesso presentato un ribasso pari al \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ per cento);

- in data \_\_\_\_\_ i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge, come da verbale agli atti presso la Stazione appaltante

- ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente contratto è stato designato nella persona dell'Ing. Soglia Marco;

*TUTTO CIO' PREMESSO*

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra la Diocesi di Carpi e la Ditta aggiudicataria, come sopra rappresentate,

*SI CONVIENE E SI STIPULA*

il presente contratto di appalto per opere private ai seguenti essenziali patti e condizioni:

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa e precisamente descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo art. 2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti) e del suo regolamento di attuazione.
2. Anche ai fini dell'art.3, comma 5, della legge 136 del 2010:
3. Il codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente : 6444146581
4. Il CUP è il seguente : J52I12000310002
5. Le disposizioni indicate nel presente contratto prevalgono su ogni disposizione del Capitolato Speciale

### **Articolo 2. Condizioni generali del contratto**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara espressamente di ben conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore, i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

### **Articolo 3. Ammontare del contratto.**

L'importo contrattuale ammonta a €. \_\_\_\_\_ (dicorsi euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_), tenuto conto dell'offerta presentata dall'Appaltatore di cui € \_\_\_\_\_ quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. al 10% ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato interamente **“a corpo”** ai sensi dell'articolo 53 comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli art. 45, comma 6 e 90, comma 5, del D.P.R. n. 554 del 1999, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità di detti lavori.

Il corrispettivo del presente appalto non è soggetto a revisione prezzi ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini del subappalto si specifica che la categoria prevalente prevista nel progetto è la seguente: **OG2 fascia I** e che le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto sono le

Contratto prot. 02\_emmaus\_rest del \_\_\_\_\_ .

seguenti:

- **Impianti termici e di condizionamento – OS28;**
- **Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi – OS30**

#### **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) all'indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 5. Pagamenti**

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandati dell'Ufficio Economato della Diocesi secondo le seguenti modalità:

- acconti ogni qualvolta si raggiunge un SAL del 30% dell'importo contrattuale;
- saldo a 90 gg. dalla data della fattura emessa secondo quanto riportato all' art. 12 fatto salvo quanto riportato all'ultimo comma del medesimo art. 12.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e seguenti del Capitolato Generale d'appalto, come risulta dal certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_ (Prot. n. \_\_\_\_\_), è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via L. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Amministratore Delegato dell'Impresa.

Ai sensi dell'art.3, comma 1 , i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT \_\_\_\_\_ .

Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane

Contratto prot. 02\_emmaus\_rest del \_\_\_\_\_ .

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna conservato dal Responsabile del procedimento pur non allegato, che qui si intende integralmente riportato, degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 554 del 1999 e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei Contratti.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni   naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori *come rimodulati a seguito dell'offerta dell'appaltatore*.

### **Articolo 7. Penale per i ritardi.**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

### **Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.**

Contratto prot. 02\_emmaus\_rest del \_\_\_\_\_ .

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese, qualora per lui necessarie, per:

- la realizzazione e l'installazione di cartello di cantiere come da schema art. 17, allegato E, Ordinanza 10/2015 allegato al capitolato speciale, di dimensioni cm 100×200;
- l'allacciamento delle utenze di cantiere ed il pagamento delle relative bollette;

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri se necessari;
- lo scarico e deposito in cantiere dei materiali in arrivo, oggetto dell'appalto e di tutte le attrezzature necessarie alle lavorazioni appaltate;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, in particolare il mantenimento per tutta la durata dei lavori dei ponteggi necessari per le lavorazioni di cui al presente contratto;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le vie di accesso al cantiere;
- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori ;
- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- l'esecuzione, a regola d'arte di tutti i lavori appaltati in conformità al progetto iniziale, alle varianti del medesimo ed ai particolari esecutivi;
- l'esecuzione, durante ed all'atto dell'ultimazione dei lavori, della rimozione e del trasporto dei materiali di risulta e di rifiuto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare delle Ordinanze specifiche dl Commissario delegato sulle macerie, e se del caso attraverso il coordinamento con il Committente e/o il suo Responsabile dei lavori, nonché la pulizia delle opere Appaltate;
- l'osservanza delle prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori e la partecipazione all'attività di coordinamento svolta dai soggetti preposti;
- l'apprestamento, il controllo, ed il mantenimento in efficienza di tutti i mezzi, gli strumenti e attrezzature, utilizzate sul posto di lavoro con gestione a proprio esclusivo rischio, per l'esecuzione a regola d'arte delle opere appaltate, anche nel rispetto di quanto indicato nel piano di sicurezza e coordinamento;

- la segnalazione, al Coordinatore per la Esecuzione dei lavori, anche tramite il Direttore Tecnico di Cantiere, di ogni situazione che configuri un rischio lavorativo imminente, tale per cui sia utile proporre la sospensione dei lavori in attesa della determinazione di soluzioni, o che richieda l'immediato intervento del personale preposto alla gestione delle emergenze;
- l'appaltatore dovrà, inoltre, ad attenersi ai provvedimenti assunti dal Coordinatore per la esecuzione dei lavori relativamente a quanto esplicitato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i.
- La consegna, entro 30 giorni dal termine dei lavori, del piano di manutenzione aggiornato, dei disegni dell'opera in tutte le sue parti come costruita, di tutte le certificazioni e dichiarazioni relative a materiali, impianti (compresa la dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90) ed in particolare degli elaborati con lo stato finito degli impianti idrici, termici, sanitari, nonché degli impianti elettrici e speciali, con indicato percorsi e caratteristiche - redatti in conformità alle normativa vigente - da consegnare in triplice copia eliografica ed una copia dei file di elaborazione in formato DWG;
- la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, in formato digitale come richiesto dalla Direzione Lavori;
- La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
- Consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e nelle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alla Direzione Lavori, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte



Contratto prot. 02\_emmaus\_rest del \_\_\_\_\_ .

del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 29.

#### **Articolo 10. Contabilità dei lavori.**

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola

Contratto prot. 02\_emmaus\_rest del \_\_\_\_\_ .

eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.

Sono comunque soggette al visto di congruità tecnico-economica da parte del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della regione Emilia Romagna le varianti sostanziali del progetto. Le varianti indicate all'art. 132 c.3 ultimo periodo del Codice non necessitano di nuovo visto purchè risultino varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nel progetto originario. Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico-economico deve essere comunicata al Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna.

Sono comunque soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c.4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna le varianti di progetto.

#### **Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.**

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133 commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti)

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

#### **Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del regolamento approvato

Contratto prot. 02\_emmaus\_rest del \_\_\_\_\_ .

con D.P.R. n. 554 del 1999.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

### **Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

Ai sensi di quanto sancito dall'articolo 5, comma 1° del Decreto Legge n. 79 del 28 marzo 1997 convertito con modificazioni nella Legge n. 140 del 25 maggio 1997 non è dovuta all'Impresa appaltatrice alcuna anticipazione di prezzo contrattuale.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei Contratti e dal capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145 del 2000 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 30% dell'importo dell'appalto.

In deroga al comma precedente non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo, in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

Il pagamento della rata di saldo spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma secondo, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Contratto prot. 02\_emmaus\_rest del \_\_\_\_\_ .

In ottemperanza all'art.3 della legge 136 del 2010 :

- Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei sub-appaltatori, dei sub-fornitori, dei sub-contraenti o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'art.4, comma 4;
- Ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'art.1, comma 2 ,
- Devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art.3 legge n.136 del 2010;
- La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a),b),c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto;
- Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori e sub-contraenti delle filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria;

La stazione appaltante, essendo la spesa fronteggiata interamente con contributi pubblici, precisa fin da ora che si riserverà di emettere i mandati di pagamento solo dopo la disponibilità dei fondi stessi e quindi dopo l'effettiva erogazione delle somme da parte dell'Amministrazione Pubblica competente, l'Impresa accetta tale riserva ed anche che il calcolo degli interessi per ritardato pagamento non tenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione all'Istituto e la ricezione del relativo mandato di pagamento.

#### **Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.**

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 116 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo

Contratto prot. 02\_emmaus\_rest del \_\_\_\_\_ .

netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 16. Risoluzione del contratto.**

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

Contratto prot. 02\_emmaus\_rest del \_\_\_\_\_ .

- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in casi di decadenza dell'attestazione S.O.A., per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 17. Riserve e Controversie.**

Qualora sorgessero contestazioni fra la Stazione appaltante e l'Impresa appaltatrice, nei casi previsti dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Responsabile del procedimento promuoverà l'accordo bonario. Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 240 comma 14 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è esclusa la costituzione della commissione di cui al comma 1 dello stesso articolo. Nell'ipotesi in cui la controversia non sia composta nei modi di cui sopra, si farà ricorso al Giudice competente, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Si riconosce la competenza del foro di Modena. Resta inteso che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dal Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

La comunicazione di risoluzione del contratto, con preavviso di 15 giorni, darà diritto al Committente di prendere possesso del cantiere previa redazione dello stato di consistenza delle lavorazioni e dei materiali a piè d'opera in contraddittorio con l'appaltatore ovvero, in caso di sua assenza, con l'assistenza di due testimoni. L'appaltatore rinuncia fin da ora ad ogni eccezione e/o opposizione alla detta presa di possesso del cantiere .

### **TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

L'appaltatore si obbliga per sé e per eventuali imprese subappaltatrici ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del Capitolato Generale d'appalto.

L'appaltatore per sé e per eventuali subappaltatori è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 3,4 e 6, e 131 del Codice dei contratti, e dall'articolo 7 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato Generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, l'aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_.

**Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

- a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere ed obbligo;
- c. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano operativo di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza per la fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".

**Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, la stazione appaltante attiva immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento danni.



Contratto prot. 02\_emmaus\_rest del \_\_\_\_\_ .

Per i casi di cui al comma precedente 2), la stazione appaltante applicherà una sanzione in misura pari al 15% dell'importo contrattuale nei confronti dell'appaltatore, fatto salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei propri contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione.

L'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario delegato, all'Ente Attuatore e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente), agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Articolo 21. Subappalto – Cessione del contratto e cessione di crediti.**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto od il cottimo delle opere appaltate è possibile nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 18 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento in favore dell'Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 20% dei lavori della categoria prevalente.

L'Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti inferiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi, trascorso tale termine senza che l'ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.

Contratto prot. 02\_emmaus\_rest del \_\_\_\_\_ .

L'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%.

L'Appaltatore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla Direzione Lavori, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere al cantiere.

In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, la Stazione appaltante potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto d'appalto ed incamerare la cauzione, facendo naturalmente salva l'azione di risarcimento di ulteriori danni. L'Impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme connesse. La Ditta aggiudicataria, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

La Stazione appaltante procederà al pagamento del solo appaltatore il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

E' vietata la cessione del presente contratto di appalto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 come integrato dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203

E' ammessa la cessione del corrispettivo d'appalto nel rispetto dell'art. 115 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

#### **Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante garanzia fideiussoria in data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ per l'importo di €. \_\_\_\_\_ pari al 18 per cento dell'importo del presente contratto.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% tale garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale polizza fidejussoria assicurativa prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

Contratto prot. 02\_emmaus\_rest del \_\_\_\_\_ .

debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con l'Impresa e l'impegno del fidejussore a versare l'importo della cauzione alla Diocesi di Carpi, dietro semplice richiesta, senza riserve, entro 15 giorni dalla richiesta medesima, ciò in conformità all'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze del conto finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'appaltatore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

L'Impresa appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Diocesi di Carpi abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

### **Articolo 23. Obblighi assicurativi.**

Ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma precedente, nell'esecuzione dei lavori con scadenza al \_\_\_\_\_ e comunque sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società \_\_\_\_\_ come segue:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: 200.000,00,
- partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,00 ,

Contratto prot. 02\_emmaus\_rest del \_\_\_\_\_ .

- partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00 ,

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 e ss.mm.ii.

La garanzia copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

La polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche se anticipata, e deve essere accettata dall'Amministrazione. L'Appaltatore è tenuto a consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa in occasione dei S.A.L., se il pagamento della polizza assicurativa non è avvenuto in unica soluzione.

Il Committente resterà estraneo all'organizzazione del lavoro e sarà ritenuto esente da eventuali responsabilità civili e penali che potrebbero emergere nell'esecuzione dei lavori.

#### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.**

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti che l'Appaltatore dichiara espressamente di ben conoscere:

- a. il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- b. il Capitolato Speciale d'appalto;
- c. gli elaborati grafici progettuali;
- d. l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2,3 del presente contratto;
- e. i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- f. il cronoprogramma.
- g. l'offerta economica a prezzi unitari fornita in fase gara dalla Ditta

##### **Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

##### **Art. 26. Direzione lavori.**

Contratto prot. 02\_emmaus\_rest del \_\_\_\_\_ .

L'Ufficio della Direzione dei Lavori è composto da:

- Ing. Faglioni Corrado – Enerplan srl con sede in Carpi, Via Donati n. 41

#### **Art. 27 - Facoltà della stazione appaltante**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la scelta di qualsiasi fornitura anche se qui non specificata fino al momento dell'ordinazione da parte dell'Appaltatore. In tal caso dovrà essere preventivamente concordato e stabilito tra le parti l'eventuale variazione di prezzo del materiale oggetto della modifica.

La stazione appaltante potrà controllare lo svolgimento dei lavori in qualsiasi momento, direttamente o mediante persone che indicherà liberamente e preventivamente in forma scritta con mezzo raccomandata o pec.

#### **Art. 28 - Autorizzazioni**

La stazione appaltante dichiara e garantisce di aver già richiesto e/o ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative, con ciò sollevando da qualsivoglia responsabilità l'Appaltatore.

#### **Articolo 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'appaltatore. A parziale copertura delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante è dovuto dall'appaltatore alla firma del presente contratto una somma pari allo 0,5% dell'importo aggiudicato.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

#### **Art. 30. Trattamento dei dati personali**

Contratto prot. 02\_emmaus\_rest del \_\_\_\_\_ .

Ai sensi D.Lgs. 196 del 30/03/2003 e s.m.i., le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio Economato e successivamente presso l'archivio generale della Diocesi di Carpi.

La "Stazione appaltante" informa l'"Appaltatore" che "titolare" del trattamento è la Diocesi di Carpi con sede a Carpi in Corso Fanti 13 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è Don Carlo Malavasi Vicario Generale, per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è l'ing. Soglia Marco RUP dell'intervento, e per ciò che riguarda i pagamenti l'Ufficio Economato.

Le parti dichiarano conforme alla loro volontà il presente contratto ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in fine del presente atto ed a margine di ogni foglio.


Il presente contratto dattiloscritto si compone di n. **22 (ventidue)** facciate scritte per intero senza le firme, firme apposte, anche per la specifica distinta approvazione di alcuni articoli, nella ventiduesima facciata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

Le parti dichiarano di approvare specificamente ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e seguenti del c.c., le condizioni del presente contratto indicate come artt. 6 – 15 – 16 – 21 – 22 e 29 del presente contratto.

Carpi li, 

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore